TERZO SETTORE:
LE CARICHE SOCIALI

01. NOZIONE

Il **D.Lgs 117/2017** Codice del Terzo Settore contiene le regolamentazioni per gli enti che potranno definirsi del Terzo Settore.

Nelle more delle regolamentazioni è fondamentale rispettare gli obblighi che il CTS impone.

Soffermiamo, in questa scheda, l'attenzione sulle **cariche sociali**, previste dagli **artt. 21, 26, 30 e 31** del CTS, ricordiamo che queste norme **sono già in vigore dal 3 agosto 2018**.

02. L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Negli ETS deve essere nominati un organo di amministrazione, **la nomina di un amministratore unico non è espressamente esclusa**, ma **tutti i commi dell'art. 26 e tutti gli altri riferimenti del CTS fanno sempre riferimento ad una pluralità di soggetti** usando sempre la parola amministratori.

La scelta **degli amministratori** è **generalmente affidata all'assemblea**, salvo per i primi nominati nell'atto costitutivo.

La maggioranza degli amministratori è scelta fra gli associati (persone fisiche o enti giuridici), **l'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti a diverse categorie di associati** e che l'assunzione della carica sia subordinata a requisiti di professionalità e indipendenza.

Gli amministratori hanno un generale potere di rappresentanza e le limitazioni di potere non sono opponibili a terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica **l'art. 2475-ter del CC** i contratti conclusi possono essere annullati su domanda dell'associazione se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo e le decisioni dell'organo amministrativo con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi se cagionano un danno patrimoniale possono essere impugnate entro 90 giorni fatti salvi i diritti in buona fede acquisiti dai terzi.

03. L'ORGANO DI CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE

L'art. 30 si occupa dell'**Organo di controllo** intanto stabilendo che nelle fondazioni del Terzo Settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.

Negli **altri ETS** la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, **è obbligatoria** quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **110.000,00 euro**;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: **220.000,00 euro**;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **5 unità**.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è comunque **obbligatoria quando siano costituiti patrimoni destinati**.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'**articolo 2397, comma secondo**, del CC, ovvero i tra i **revisori legali iscritti nell'apposito registro**. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Infine, l'art. 31 affronta la tematica della **Revisione legale dei conti** disponendo che **TUTTI** gli ETS devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **1.100.000,00 euro**;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: **2.200.000,00 euro**;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **12 unità**.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è comunque **obbligatoria quando siano costituiti patrimoni destinati**.